

1/5

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

34.4

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 670

*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014.
Legge di stabilità regionale*

(VEDI SUB)

EMENDAMENTO DI RISCrittURA DELL'ARTICOLO 34

L'articolo 34 è sostituito dai seguenti articoli:

Art. 34

Disposizioni in materia di personale precario

1 Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 7 agosto 1997 n. 280, come recepiti dall'art. 4 della L.R. 26 novembre 2000 n. 24, che alla data del 31 dicembre 2013 siano titolari di contratto a tempo determinato o utilizzati in ASU, secondo le disposizioni recate dall'art. 4 comma 9 bis e s.m.i. del D.L. 31 agosto 2013 n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125, il Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, predispone l'elenco regionale previsto dall'art. 4 comma 8 del medesimo D.L. 101/2013, sulla base dei seguenti criteri prioritari:

- a) anzianità di utilizzazione;
- b) in caso di parità maggior carico familiare;
- c) in caso di ulteriore parità anzianità anagrafica.

2 I lavoratori inseriti nell'elenco, di cui al comma 1, hanno diritto di precedenza nelle stabilizzazioni effettuate dall'ente presso il quale risultano utilizzati.

3 In coerenza con le disposizioni di cui al comma 9 bis e s.m.i. dell'art 4 del D.L. 101/2013 convertito in legge 125/2013, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 7 agosto 1997 n. 280, come recepiti dall'art. 4 della L.R. 26 novembre 2000 n. 24, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2016 con decorrenza dal 01/01/2014;

4 In deroga ai termini ed ai vincoli di cui al comma 9 dell'art. 4 del D.L. 101/2013 convertito in legge 125/2013 e nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 9 bis e s.m.i. della medesima legge, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato può essere disposta con decorrenza dal 01/01/2014 e fino al 31/12/2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati.

5 Per le medesime finalità di cui al comma 3 è autorizzata, a far data dal 01/01/2014 e fino al 31 dicembre 2016, la prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori aventi diritto all'inserimento nell'elenco di cui al comma 8 dell'art. 4 del D.L. 101/2013. Per le finalità del presente

34.4 (SEGUE)

comma è autorizzata, per il triennio 2014-2016, la spesa annua di 36.362 migliaia di euro.

6 A decorrere dall'1 gennaio 2014 sono abrogate le norme recanti misure in favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ed in particolare l'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, l'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, l'articolo 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, gli articoli 4 e 8 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, dell'articolo 41, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e l'articolo 23, comma 14 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

7 Per compensare gli squilibri finanziari delle Autonomie Locali derivanti dall'applicazione delle disposizioni del comma 6 del presente articolo è istituito, presso il dipartimento delle Autonomie Locali, un Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, da ripartire con decreto dell'Assessore Regionale della Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali, di concerto con l'Assessore Regionale per la Famiglia, le Politiche sociali ed il Lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Regione - Autonomie locali, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31/12/2013.

8 Il Fondo di cui al precedente comma è determinato, per il triennio 2014-2016, in misura pari a 180.868 migliaia di euro per l'anno 2014 e 199.491 migliaia di euro annui per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

9 Per compensare gli squilibri finanziari delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le Aziende pubbliche del servizio sanitario regionale, con esclusione delle Autonomie Locali, derivanti dall'applicazione delle disposizioni del comma 6 del presente articolo è istituito, presso il dipartimento del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, un Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, da ripartire sulla base dei criteri stabiliti con decreto dell'Assessore Regionale per la Famiglia, le Politiche sociali ed il Lavoro, previa delibera della Giunta regionale, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31/12/2013.

10 Il Fondo di cui al precedente comma è determinato, per il triennio 2014-2016, in misura pari a 19.124 migliaia di euro per l'anno 2014 e 27.652 migliaia di euro annui per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

11 Le misure finanziarie di cui ai commi 5, 7 e 9, nonché quelle previste dalle disposizioni indicate al comma 6 del presente articolo e già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, pari a complessivi 290.933 migliaia di euro per l'anno 2014 e 290.469 per l'anno 2015 e 264.517 per l'anno 2016, secondo le disposizioni recate dall'art. 4 comma 9 bis e s.m.i. del D.L. 31 agosto 2013 n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125 sono attribuite in misura pari ai risparmi di spesa realizzati dalla Regione a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa previste dalla presente legge, riepilogate nell'allegato 3 della presente legge.

12 Si applicano fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all'art. 19, comma 4, della legge regionale 1 settembre 1943 n. 25 e dall'art. 8 della legge regionale 10 ottobre 1994 n. 38.

315

34.4 (SEGUE)

Art. 34 bis

Borse formative all'autoimpiego ed incentivi alla fuoriuscita dei precari

1 Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per il triennio 2014-2016, la spesa annua di 1.012 migliaia di euro.

2 Nel rispetto della vigente normativa comunitaria, l'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 38 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 che procedono alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 36 della citata legge 9/2009, gli incentivi previsti dagli articoli 37, 38, 39 e 40 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9.

3 I contributi di cui al comma 2 del presente articolo sono concessi a valere sulle risorse finanziarie di cui ai commi 5, 7 e 9 dell'articolo 34 della presente legge con contestuale riduzione, di pari importo e comunque in misura non superiore al 5% delle rispettive dotazioni, delle relative autorizzazioni di spesa. Il Ragioniere generale è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del presente comma.

Art. 34 ter

*Proroghe e stabilizzazioni del personale
a tempo determinato in servizio presso la Regione*

1. L'Amministrazione regionale, nel rispetto della dotazione organica del personale non dirigenziale del ruolo dell'Amministrazione regionale, determinata con l'art. 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche e integrazioni, nonché della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, in armonia con i principi stabiliti dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine sino al 31 dicembre 2016 è autorizzata:

- a) ad attivare le procedure di reclutamento per assunzioni a tempo indeterminato secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 da inquadrare nelle categorie A e B dell'ordinamento professionale del personale regionale;
- b) ad attivare procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale da inquadrare nelle categorie C e D dell'ordinamento professionale del personale regionale.

2. Le procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data del 31 ottobre 2013 hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto

34.4 (SEQUE)

di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, con esclusione, in ogni caso dei servizi prestati presso gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

3. Con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, vengono individuati i posti da utilizzare per le procedure di reclutamento speciale nel limite del 50% dei posti disponibili a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, anche complessivamente considerati per gli anni 2014, 2015, 2016 coerentemente con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, previa riduzione del 5% della dotazione organica di cui all'art. 51 della legge regionale n. 10/2011.

4. Nelle more delle procedure di reclutamento speciale transitorio, e fino al 31 dicembre 2016, in armonia a quanto previsto dall'art. 4, comma 9 e comma 9 bis e successive modifiche ed integrazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 l'Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in scadenza al 31/12/2013, tenuto conto del fabbisogno effettivo, delle risorse finanziarie disponibili e dei posti in dotazione organica in atto vacanti, per le esigenze di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e s.m.i.

5. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo è autorizzata, per il triennio 2014-2016 la spesa di 28.616 migliaia di euro annui.

6. A decorrere dall'anno 2014 è istituito un Fondo per le stabilizzazioni ed il ricambio generazionale e professionale con una dotazione finanziaria, per il triennio 2014-2016, pari a 1.000 migliaia di euro per l'anno 2014, 2.000 migliaia di euro per l'anno 2015 e 3.000 migliaia di euro per l'anno 2016. Il Fondo è annualmente alimentato:

- a) dell'importo annuo delle retribuzioni di anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio dall'1 gennaio di ciascun anno;
- b) dal 50% delle somme versate da enti, aziende ed agenzie sottoposte a tutela e vigilanza della Regione, società partecipate dalla stessa, nonché aziende private in relazione agli incarichi espletati da Dirigenti regionali la cui designazione o nomina compete all'Amministrazione regionale.

54B-EMENDAMENTO AGGIUNTIVO
ALL'EMENDAMENTO DI RISCrittURA DELL'ART. 34

La proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato prevista dalla presente legge decorre dal 1 gennaio 2014

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

34.4

EMENDAMENTO AL DISGONO DI LEGGE N. 679

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014
Legge di stabilità regionale

EMENDAMENTO DI RISCrittURA DELL'ARTICOLO

L'articolo 34 è costituito dai seguenti articoli:

Art. 34

Disposizioni in materia di personale precario

1. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 230, come recepiti dall'art. 4 della L.R. 26 novembre 2000, n. 24, che alla data del 31 dicembre 2013 siano titolari di contratto a tempo determinato o utilizzati in tale modo, secondo le disposizioni recate dall'art. 4 comma 9 bis e ssn.1 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 133, il Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento dei servizi e delle attività formative, applica l'elenco regionale previsto dall'art. 4 comma 8 del suddetto D.L. 101/2013, con i seguenti criteri prioritari:

- a) anzianità di utilizzazione;
- b) in caso di parità maggior carico familiare;
- c) in caso di ulteriore parità anzianità anagrafica.

2. I lavoratori iscritti nell'elenco, di cui al comma 1, hanno diritto di precedenza nelle stabilizzazioni effettuate dall'ente presso il quale risultano utilizzati.

3. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 9 bis e ssn.1 dell'art. 4 del D.L. 101/2013 convertito in legge 133/2013, e in virtù di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato dai lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 230, come recepiti dall'art. 4 della L.R. 26 novembre 2000, n. 24, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2013 con decorrenza dal 01/01/2014.

4. In luogo di termini ed ai verbali di cui al comma 9 dell'art. 4 del D.L. 101/2013 convertito in legge 133/2013 e nel rispetto di quanto previsto nel suddetto comma 9 bis e ssn.1 della medesima legge, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato può essere disposta con decorrenza dal 01/01/2014 e fino al 31/12/2014, per consentire il necessario organizzativo e le conseguenti esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati.

5. Per le procedure finali di cui al comma 3 e successive a far data dal 01/01/2014, vale il 31 dicembre 2013. Il provvedimento delle attività stabilizzanti è di cui al comma 9 bis e ssn.1 dell'art. 4 del D.L. 101/2013. Per le procedure di cui al comma 8 dell'art. 4 del D.L. 101/2013, Per le procedure di cui al comma 8 dell'art. 4 del D.L. 101/2013, Per le procedure di cui al comma 8 dell'art. 4 del D.L. 101/2013, Per le procedure di cui al comma 8 dell'art. 4 del D.L. 101/2013.



34.4.4

Conversione a tempo determinato di contratti

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVI LEGISLATURA

1. Il dipartimento... personale, in attuazione delle disposizioni autorizzative di cui all'articolo 2, comma 593 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, provve...

2. Agli oneri discendenti dall'applicazione del comma 1 vanno in 4 504 migliaia di euro annui a decorrere dal 2014 e provve... (n.)

SUB-Emendamento al disegno di legge n. 670 (art.34 ter - em. 34.4)

Dopo il comma 4 dell'art.34.ter, aggiungere il seguente comma:

4.bis Nelle more delle procedure di reclutamento speciale transitorio, e fino al 31 dicembre 2016, in armonia con quanto previsto dall'articolo 4, comma 9 e comma 9.bis e successive modifiche ed integrazioni del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono prorogati i contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 e dal comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5. La somma di 320 migliaia di euro annui per il triennio 2014/2016 a valere sulle disponibilità della U.P.B. 12.2.1.3.3 cap.443305 è trasferita dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente agli Enti Parco per le finalità di cui al presente comma.

ARR

[Signature] SAMMARTINO

[Signature] LEANZA

[Signature] CASCIO SALVATORE

[Signature] CURRENTI

[Signature] LENTINI

NICOTRA

RUGGIRELLO

[Signature] SUDANO

DINA

344.5

3444

Art. 7

Conversione a tempo indeterminato di contratti

1. Il dipartimento della funzione pubblica e del personale, in attuazione delle disposizioni autorizzative di cui all'articolo 2, comma 553, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, provvede alla conversione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale individuato dall'articolo 76 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Agli oneri discendenti dall'applicazione del comma 1 valutati in 4.500 migliaia di euro annui a decorrere dal 2014 si provvede, per ciascun anno del triennio 2014-2016, con riduzione di pari importo dell'UPB 4.2.1.5.2 capitolo 215704 accantonamento 1003; a decorrere dal 2017 a valere sul fondo delle stabilizzazioni di cui al comma 7 dell' articolo 6.

Dopo il comma 4 dell'art.34 ter, aggiungere il seguente comma:

4.bis Nelle more delle procedure di reclutamento speciale transitorio, e fino al 31 dicembre 2016, in armonia con quanto previsto dall'articolo 4, comma 8 e comma 9.bis e successive modifiche ed integrazioni del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono prorogati i contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, all'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 24 e del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5. La somma di 520 migliaia di euro annui per il triennio 2014-2016 è imputabile sulle disponibilità della U.P.B. 12.2.1.3.3 cap.443305 e deve essere autorizzata dal Consiglio Regionale del Territorio e dell'Ambiente agli Enti Partecipanti ai sensi di cui al presente comma.

APPROVATO

AR

SAMMARTINO

CASCIO SALVATORE

CURRENTI

LENTINI

NICOTRA

RUCI

SILVANO

DINA